

# CORTE D'APPELLO DI BARI


Sezione minori e famiglia

Il Presidente

Considerato:

- che in data 8 marzo 2020 è stato pubblicato, nella G.U. straordinaria n. 60, il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

- che la disciplina così entrata in vigore dispone il rinvio delle udienze, dal 9 marzo 2020 e *“sino al 22 marzo 2020”*, con le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), secondo cui devono trattarsi gli affari urgenti, così declinati: *“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;



- che disposizioni del tutto coincidenti sono contenute nell'art. 83 del D.L. n. 18/2020;
- che la finalità di detta normativa emergenziale è quella di contenere gli accessi e di evitare gli affollamenti negli uffici giudiziari;
- che, per il giorno 27 marzo 2020 è fissata l'udienza della Sezione, che comprende, a sua volta, anche le cause, originariamente fissate per il 13/3/2020 e rinviate al 27 marzo;
- ritenuto che tutti i relativi procedimenti, ad eccezione di quelli qui di seguito, saranno indicati (rientranti tra quelli elencati nella citata lett. g), devono essere rinviati,

#### DISPONE

il rinvio al 10 luglio 2020 di tutte le cause già fissate originariamente per la data del 27/3/2020, nonché il rinvio all'udienza del 9/10/2020, della cause originariamente fissate per il 13 marzo 2020, e successivamente rinviate al 27 marzo 2020, atteso che è necessario mantenere l'assegnazione di ciascun fascicolo al relatore;

#### DISPONE

altresì la trattazione, all'udienza del 27/3/2020, delle seguenti cause, rientranti nella categoria di quelle urgenti, ai sensi dei DD.LL. nn. 11 e 18/2020:


- a) Presidente Caso, rel.: nessuna
- b) Consigliere Manzionna rel: - n. 432/19, per conferimento incarico al C.T.U.;
- c) Avv. Dinisi rel.:
- 433/19, per conferimento incarico al C.T.U.; e 434/19, per conferimento incarico al C.T.U;
- d) Avv. Di Fonso rel: n. 765/19 R.G.V.G.;
- e) Avv. Capasso rel.: nessuna

#### DISPONE

che la costituzione avvenga esclusivamente in via telematica;

#### DISPONE

che la redazione dei verbali di udienza avvenga in forma sintetica, senza ridondanze, ai sensi degli artt. 127 c.p.c., e 84 disp. att. c.p.c. per far sì che la trattazione avvenga



in modo ordinato e proficuo, e che i contatti tra le persone – secondo le modalità indicate nei decreti del presidente del consiglio dei ministri vigenti in materia, e sulla base delle vigenti regole di cautela sanitaria, ed in particolare secondo le prescrizioni del D.P.C.M. del 9/3/2020;

DISPONE

che l'udienza si terrà nell'Aula Magna, sita al terzo piano del Palazzo di giustizia, con inizio alle ore 10.00, col seguito, e che il Collegio Giudicante, il Pubblico Ministero, e le sole persone ammesse (parti, difensori e C.T.U.) si dispongano nell'aula rispettando le prescrizioni contenute nei DD.PP.CC.MM. vigenti in materia di contrasto all'epidemia COVID-19;


DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblica affissione in cancelleria e all'esterno dell'aula di udienza, nonché mediante trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che provvederà ad inoltrarlo anche agli altri Consigli del Distretto, e che i Consigli tutti provvedano a pubblicarlo sui rispettivi siti web., e sia comunicato al Primo Presidente della Corte. Dispone, altresì, che venga comunicato mediante comunicazione della Cancelleria da inserire nel SICID e da comunicare in via telematica ai difensori costituiti delle cause da trattare all'udienza del 27/3/2020.

Bari 20 marzo 2020

Il Presidente

Filippo Labellarte



*Depositato in cancelleria  
in data 20/03/20*

*Pal. Rosso*